



## **Domanda d'esecuzione per contributi sociali arretrati presentata da un'istituzione di sicurezza sociale con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS**

### **Regolamento (CE) n. 883/2004 – Incasso presso un debitore in Svizzera di contributi dovuti a un'istituzione di sicurezza sociale (cassa, ente) con sede in uno Stato membro dell'UE/AELS conformemente alle disposizioni legali svizzere**

Dal 1° aprile 2012, alle relazioni tra gli Stati membri dell'UE e la Svizzera si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004, ripreso nell'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. In virtù di questo regolamento, l'incasso di contributi dovuti a un'istituzione di sicurezza sociale con sede in uno Stato membro dell'UE può essere effettuato in un altro Stato membro conformemente alle procedure e alle disposizioni legali di questo Stato, ad esempio in Svizzera, come se si trattasse di un'esecuzione avviata da un'istituzione di sicurezza sociale svizzera.

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è applicabile dal 1° gennaio 2016 anche nelle relazioni tra gli Stati membri dell'AELS e la Svizzera sulla base dell'accordo di libero scambio dell'AELS.

#### **➤ Trattamento della domanda d'esecuzione analogo alla procedura per i creditori con sede in Svizzera**

Se un'istituzione di sicurezza sociale creditrice con sede in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS (ad es. un assicuratore malattie legale tedesco) presenta una domanda d'esecuzione nei confronti di un debitore domiciliato o con sede sociale in Svizzera, è possibile procedere come se si trattasse di un creditore con sede in Svizzera. È sufficiente che il creditore con sede nello Stato membro dell'UE/AELS inoltri la domanda d'esecuzione all'ufficio d'esecuzione competente.

#### **➤ Domicilio eletto ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 numero 1 LEF, decorrenza dei termini**

Per avviare un'esecuzione o emettere il precetto esecutivo al debitore, il creditore non è tenuto a designare un rappresentante né a indicare un conto in Svizzera. Giusta l'articolo 67 LEF, in mancanza d'indicazione di un mandatario o un rappresentante in Svizzera, il domicilio si reputa eletto presso l'ufficio d'esecuzione. Sulla base di questa disposizione legale, gli uffici d'esecuzione e di fallimento notificano gli atti concernenti la procedura d'esecuzione al creditore con sede nello Stato membro dell'UE/AELS. Pertanto, i termini che il creditore deve rispettare per proseguire la procedura d'esecuzione decorrono dalla data di rilascio degli atti. I creditori sono informati in modo adeguato sulla decorrenza dei termini al momento della trasmissione degli atti.